

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2022

Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (22A05114)

(GU n.213 del 12-9-2022)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1037 a 1050, concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea «Next generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - PNRR;

Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 che prevede quanto segue: «con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 628, che modifica il comma 1037 della suddetta legge n. 178/2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto Il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;

Visto in particolare, l'art. 15, comma 2, del predetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale «Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

Visto altresì, l'art. 6, del suddetto decreto n. 77/2021, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, che all'art. 10 stabilisce le «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il

rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto necessario adeguare le procedure finanziarie riguardanti la gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021;

Decreta:

Articolo unico

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di consentire il tempestivo completamento delle attività del PNRR e il raggiungimento dei relativi obiettivi entro le scadenze previste, su motivata richiesta delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, a valere sulle disponibilità del fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'art. 1, comma 1, possono essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributo».

b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:

«Articolo 2-bis (Erogazione delle risorse in favore di interventi che prevedono aiuti ovvero operazioni finanziarie) - 1. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate per quote successive anche oltre i limiti dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle richieste inoltrate dall'amministrazione titolare, in base alle esigenze specifiche di raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei contratti stipulati tra l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti gestori dell'operazione finanziaria.

2. Nei casi in cui le risorse di cui al comma 1 vanno a costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento possono essere erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza dell'importo totale dell'intervento medesimo, coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.

3. L'amministrazione titolare, in ogni caso, assicura la rilevazione dell'avanzamento fisico e procedurale dell'intervento, l'avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse, nonché la rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai soggetti gestori dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1330